

**INTESTAZIONE
(OMISSIS)**

FATTI DI CAUSA

1. Sa.Ro. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d'Appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla ricorrente nei confronti di Ca.Mi. e avverso la sentenza n.54/2023 del Tribunale di Urbino, pubblicata il 7.4.2023, modificando il regime delle spese straordinarie necessarie per i figli ne ha disposto il riparto tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, e, respinto nel resto l'appello, confermando la sentenza impugnata, ha condannato Sa.Ro. a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di 2/3.

2. La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, pronunciata in un giudizio di separazione personale dei coniugi, ha tenuto fermo l'addebito pronunciato dal primo giudice a carico dell'appellante - ritenuto il rilievo causale della relazione instaurata dalla donna, a far data dal dicembre 2020 ed escluso il pregresso deterioramento del vincolo coniugale, che aveva determinato la ricorrente alla relativa formalizzazione con notifica del ricorso per separazione personale al coniuge, nel settembre dello stesso anno - respinto la domanda di riconoscimento di un assegno mensile di Euro 800,00 per il mantenimento della coniuge e quella di aumento del contributo al mantenimento dei figli, Da. e Lu., da porsi a carico del padre, nella misura di Euro 600,00 per ciascuno dei minori.

3. Resiste con controricorso Ca.Mi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione, erronea e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nell'errata valutazione della documentazione prodotta agli atti, ai sensi dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d'Appello confermato, sulla scorta della prima, la domanda di addebito della separazione alla sig.ra Sa.Ro.

Sarebbe stata così utilizzata una relazione su operazioni investigative, prova atipica, integrativa, al più, di un mero indizio, effettuate su incarico del coniuge senza che fosse stato sentito come testimone chi quella relazione aveva redatto e tanto sul presupposto che i fatti in essa attestati non fossero contestati dall'appellante che li aveva, invece, ritenuti non rilevanti.

Segnatamente, l'appellante aveva contestato i fatti, ritenuti rilevanti ai fini della non addebitabilità alla stessa della separazione personale, in quanto accadimenti "eventualmente successivi alla crisi del matrimonio già in atto da tempo".

La Corte di merito aveva ritenuto, invece, sebbene la relazione investigativa fosse del dicembre 2020, e quindi successiva al ricorso per separazione personale del 5 settembre 2020, che le

manifestazioni di affetto e le "effusioni amorose" che risultavano dalle fotografie allegate alla relazione fossero elementi oggettivi che inducevano a ritenere che la relazione stessa "si era protratta da epoca anteriore a quella in cui la odierna ricorrente (aveva)... formalizzato la richiesta di separazione".

I giudici di merito sarebbero in tal modo incorsi in un ragionamento presuntivo e congetturale e non avrebbero esaminato le produzioni documentali con cui l'appellante avrebbe invece comprovato l'esistenza di trattative sulla definizione consensuale della separazione, dirette a dimostrare, all'epoca degli accadimenti registrati nella relazione, la crisi del matrimonio in atto.

Per la giurisprudenza di legittimità, solo se il tradimento è la causa principale della fine del matrimonio, è possibile addebitare la separazione al coniuge colpevole e, a tal fine, si deve dimostrare al giudice il nesso di causalità, vale a dire che il comportamento contrario ai doveri coniugali ha portato la coppia alla separazione.

Una lettera del 9 settembre 2020, versata in atti e anteriore alla relazione, che ripercorreva gli ultimi anni di matrimonio avrebbe attestato la risalenza della crisi.

La psicoterapeuta a cui si era rivolta la coppia in crisi, che era stata sentita come testimone sulle circostanze attestanti la dedotta crisi, aveva opposto il segreto professionale, così non rispondendo.

In ragione dell'indicato principio giurisprudenziale, il giudicante avrebbe dovuto dare rilievo a tutti i documenti versati in atti e interpretarli in maniera corretta, traendo i giusti spunti dalle dichiarazioni di parte ricorrente, che si è sottoposta all'interrogatorio formale, nonché ai testi escussi, ivi compresa la psicologa, così giungendo alla conclusione che la crisi della coppia era, assolutamente, un fatto notorio per il coniuge.

2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere l'errata applicazione norme giuridiche preposte alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, nonché al riparto delle spese straordinarie e al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé, nella intervenuta mancata assegnazione della casa familiare, in ragione del suo valore economico.

Il coniuge sarebbe stato una figura imprenditoriale a capo di una delle "più sane e fiorenti aziende del settore metalmeccanico", con un fatturato stimato in milioni di Euro e con un numero di dipendenti dai 20 ai 49 (dati tratti dall'ufficio camerale); egli avrebbe posseduto proprietà immobiliari di prestigio, quote societarie in altre attività, un fondo pensione privato e avrebbe potuto contare "su ingenti introiti economici sia dagli utili delle società che dalla famiglia di origine che collabora attivamente nella gestione delle predette imprese".

La ricorrente, invece, disoccupata e percettrice di NASPI, dopo essere stata licenziata dall'impresa del marito, si sarebbe trovata ad aprire una partita Iva, "reinventandosi" un lavoro, come dichiarato anche durante l'interrogatorio formale, non riuscendo, però, "a rendersi economicamente indipendente".

Il calcolo dell'assegno di mantenimento avrebbe dovuto tenere conto della presenza dei figli, dell'assegnazione della casa coniugale, delle potenzialità professionali, delle concrete esigenze della parte, nel rispetto della funzione assistenziale e di riequilibrio dal titolo assolta dopo la cessazione della convivenza.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente fa valere l'errata applicazione delle "norme giuridiche relativ(e) al principio della difesa ex art. 210 c.p.c."

Il Tribunale non aveva accolto l'istanza di esibizione della documentazione contabile e fiscale della società del marito, ritenendo che non venissero in considerazione esigenze connesse alla determinazione dell'assegno di mantenimento e tanto in ragione del riconosciuto addebito.

La Corte d'Appello avrebbe poi "liquidato" la richiesta, ritenendo di avere acquisito sufficiente elementi per la decisione.

La ricorrente sarebbe così stata lesa nel suo diritto di difesa e di informazione e privata, da ben due giudici, del potere di "ottenere documentazione necessaria al fine delle determinazioni di tale giudizio".

4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce la conseguenziale errata applicazione delle norme relative alla soccombenza in giudizio in punto di regolamentazione delle spese di lite.

5.- Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità delle doglianze di controparte che riguarderebbero circostanze di merito e tenderebbero a sollecitare una rivalutazione dei fatti di causa, insindacabili invece in sede di legittimità.

6.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a cui si intende qui prestare adesione in continuità, quello per il quale la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere denunciata in cassazione qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass., sez. 3, n. 12971 del 26/04/2022).

Resta così sottratta al sindacato di legittimità la valutazione del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, perché la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte, restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., sez. III, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022).

Il limite della "prova travisata" non è poi stato neppure dedotto dalla ricorrente e la Corte d'Appello ha motivato sulla rilevanza degli esiti della relazione investigativa quanto all'addebito ritenuto, valorizzando del dato obiettivo rappresentato - così per i rilievi fotografici scrutinati e gli esiti degli stessi -, la risalenza temporale della relazione sentimentale della ricorrente al di fuori del matrimonio, così da collocarla la prima in tempi antecedenti alla dedotta crisi matrimoniale.

La corte di merito ha confrontato il dato integrativo dell'addebito della separazione personale con tutta una serie di altri accadimenti per apprezzare, nel raffronto tra date e nel rilievo delle distinte condotte, se la relazione della ricorrente potesse ritenersi, o meno, causa della irreversibile crisi

coniugale o piuttosto, e ormai, per l'epoca della sua insorgenza, il naturale esito di una rottura della relazione che in altri e precedenti tempi, e per altre cause, si era ormai, in modo conclamato, prodotta.

I giudici di appello non hanno così travisato il dato della "non contestazione" degli esiti della relazione investigativa, ma hanno correttamente inteso, sul punto, la difesa dell'appellante, qui ricorrente.

La Corte di merito si è così trovata a condurre le proprie valutazioni componendo il materiale probatorio in atti, nel senso della esclusione di una altra e diversa causa di irreversibile rottura coniugale che, già sedimentata nel rapporto tra le parti, avrebbe reso del tutto irrilevante l'insorta relazione sentimentale.

Alla fonte esaminata sono stati quindi ricondotti corretti contenuti informativi nel ritenuto loro carattere decisivo e i diversi accadimenti dedotti dalla parte non riescono a scardinare il giudizio di merito, segnalando, dello stesso, travisamenti o mancanze sicché quanto residua al sindacato di questa Corte è ormai un inammissibile e alternativo giudizio sui fatti.

7.- I successivi motivi sono assorbiti all'esito del primo, vertendo gli stessi sulle sorti della domanda di assegno di mantenimento subordinata, nel suo accoglimento, dal riconoscimento dell'addebito e così le strumentali censure sulla prova e sulla regolamentazione delle spese di lite, comunque diretta conseguenza del riconoscimento della posta creditoria, negata.

Il secondo motivo, degli altri, si presta altresì ad una valutazione di inammissibilità perché generico nel censurare la determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento a carico del padre per i figli minori nella dedotta, e implementata, rispetto alla statuizione di primo grado, confermata in appello, misura di Euro 600.

8. Il ricorso va in via conclusiva dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli esborsi liquidati in Euro 200,00 nonché agli accessori di legge.

Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2026.

